

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-366 del 26/01/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 <i>¿</i> DITTA BRIGLIADORI FORNACE CALCE SRL CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA CELLETTA DELL'OLIO, 1731 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI CALCE PER L'EDILIZIA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-386 del 26/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei GENNAIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – DITTA BRIGLIADORI FORNACE CALCE SRL CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA CELLETTA DELL'OLIO, 1731 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI CALCE PER L'EDILIZIA

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA in data 26/07/2016 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con n. 5521 del 29/07/2016 (pratica ARPAE n. 23281), dalla Ditta **BRIGLIADORI FORNACE CALCE SRL** (C.F./P.IVA 04241400409), avente sede legale e produttiva in COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA CELLETTA DELL'OLIO, 1731 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, c. 4, della L.447/95 (inquinamento acustico);*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) adottato con delibera di Giunta regionale n.1180/2014;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di **PRODUZIONE DI CALCE PER L'EDILIZIA**;

RICHIAMATA la relazione istruttoria rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 10/01/2017 PGRN/145;

DATO ATTO che il Comune di SANTARCANGELO DI R. in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

VISTO il parere favorevole alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 rilasciato dal COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA in data 11/07/2016 prot. 0020317 acquisito in data 25/01/2017 PGRN/2017/657 ;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla Ditta **BRIGLIADORI FORNACE CALCE SRL** avente sede legale in Comune di COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA CELLETTA DELL'OLIO, 1731

(C.F./P.IVA 04241400409) per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE DI CALCE PER L'EDILIZIA nell'impianto sito in Comune di **SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA CELLETTA DELL'OLIO, 1731** fatti salvi i diritti di terzi;

2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;*
 - *comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;*
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di SANTARCANGELO DI R., Arpae Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpae Servizio Territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
10. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
14. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

Condizioni:

- svolge attività di “**produzione di calce idraulica**”;
La ditta dichiara:
- che i quantitativi di **materie prime** utilizzate nel ciclo produttivo saranno i seguenti: Calcare marnoso 11.590 t/anno, Carbone (antracite) 150 t/anno, Ossido di calcio 560 t/anno, Pozzolane 395 t/anno, Stabilizzato di marna 3.050 t/anno, Cemento bianco 280 t/anno, Sabbie carbonatiche 906 t/anno;
- che la produzione annuale sarà di 4.500 t/anno di Calce idraulica e di 1.500 t/anno di Premiscelati a base di calce;
- che l'attività non è soggetta a VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;
- che l'attività non è assoggettata ad AIA ai sensi del Codice dell'ambiente in quanto non produce calce viva, ma esclusivamente calce idraulica e presenta una capacità produttiva inferiore a 50 Mg/giorno.

Prescrizioni:

E1 – FORNO 1 COTTURA CALCE

Impianto di abbattimento: Non presente

Combustibile utilizzato: Antracite (carbone fossile)

Portata: 2.200 Nm³/h

Temperatura: 100 °C

Durata: 24 ore/giorno

Frequenza: 250 giorni/anno

Altezza: 11 m

Sezione: 2 m²

E2 – FORNO 2 COTTURA CALCE

Impianto di abbattimento: Non presente

Combustibile utilizzato: Antracite (carbone fossile)

Portata: 1.000 Nm³/h

Temperatura: 100 °C

Durata: 24 ore/giorno

Frequenza: 250 giorni/anno

Altezza: 11 m

Sezione: 2 m²

E3 – FORNO 3 COTTURA CALCE

Impianto di abbattimento: Non presente

Combustibile utilizzato: Antracite (carbone fossile)

Portata: 1.800 Nm³/h

Temperatura: 100 °C

Durata: 24 ore/giorno

Frequenza: 250 giorni/anno

Altezza: 11 m

Sezione: 2 m²

Per i punti di emissione E1, E2, E3 si prescrivono limiti alle emissioni inquinanti di cui al punto 4.8.5 “Cottura, calcinazione nella produzione di gesso e calce” del CRIAER:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare	40 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	800 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Autocontrolli: l’azienda dovrà effettuare sulle emissioni **E1, E2, E3** controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E4 – MACINAZIONE CALCE

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto costituito da n°208 maniche per una superficie filtrante complessiva di 293m².

Portata: 17.000 Nm³/h

Temperatura: Ambiente

Durata: 4 ore/giorno

Frequenza: 250 giorni/anno

Altezza: 3 m

Sezione: 0,28 m²

Si prescrivono i limiti alle emissioni inquinanti di cui al punto 4.8.9 “Macinazione cemento, gesso e calce” del CRIAER.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	200 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³

Autocontrolli: l’azienda dovrà effettuare sulla emissione **E4** controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell’impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro Materiale Particellare potrà essere sostituito, dopo l’installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all’impianto di abbattimento delle polveri, l’esito delle quali dovrà essere annotato sul registro suddetto.

E5 – INSACCAGGIO CALCE

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto costituito da n°75 maniche per una superficie filtrante complessiva di 105m².

Portata: 6.000 Nm³/h

Temperatura: Ambiente

Durata: 4 ore/giorno

Frequenza: 250 giorni/anno

Altezza: 6 m

Sezione: 0,24 m²

Si prescrivono i limiti alle emissioni inquinanti di cui al al punto 4.8.12 “Movimentazione e conservazione prodotti finiti, insacco e spedizione” del CRIAER.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione **E5** controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro Materiale Particellare potrà essere sostituito, dopo l'installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri, l'esito delle quali dovrà essere annotato sul registro suddetto.

E6 – IMPIANTO DI MISCELAZIONE

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto costituito da n°8 maniche per una superficie filtrante complessiva di 12m².

Portata: 1.000 Nm³/h

Temperatura: Ambiente

Durata: 3 ore/giorno

Frequenza: 250 giorni/anno

Altezza: 10 m

Sezione: 0,07 m²

Si prescrivono i limiti alle emissioni inquinanti di cui al al punto 4.8.12 “Movimentazione e conservazione prodotti finiti, insacco e spedizione” del CRIAER.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione **E6** controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro Materiale Particellare potrà essere sostituito, dopo l'installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri, l'esito delle quali dovrà essere annotato sul registro suddetto.

E7 – INSACCAGGIO PREMISCELATI

Impianto di abbattimento: Filtro a tessuto costituito da n°16 maniche per una superficie filtrante complessiva di 18m².

Portata: 1.600 Nm³/h

Temperatura: Ambiente

Durata: 3 ore/giorno

Frequenza: 250 giorni/anno

Altezza: 10 m

Sezione: 0,05 m²

Si prescrivono i limiti alle emissioni inquinanti di cui al punto 4.8.12 “Movimentazione e conservazione prodotti finiti, insacco e spedizione” del CRIAER.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E7 controlli a cadenza annuale. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'ARPAE, e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. In alternativa, il controllo del parametro Materiale Particellare potrà essere sostituito, dopo l'installazione di pressostato differenziale, da ispezioni mensili all'impianto di abbattimento delle polveri, l'esito delle quali dovrà essere annotato sul registro suddetto.

Altre prescrizioni

- I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'Esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPAE entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento.
- Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di

funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

- d. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- e. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- f. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- g. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del Codice dell'ambiente.
- h. L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento delle sostanze odorogene e/o

l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

Condizione di normalizzazione dei risultati.

I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita ARPAE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 – UNI EN 13284-1
Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati	UNI EN ISO 16911
Determinazione della concentrazione delle polveri totali	UNI EN 13284-1 – UNI 10263
Determinazione degli ossidi di azoto (NOX)	ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)	UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR



estratto 1

Zona imballamento sacchi - Palletizzatore

estratto 2

LEGENDA

- 1 FORNO DI COTTURA
 - 2 FORNO DI COTTURA
 - 3 FORNO DI COTTURA
 - 4 MACINAZIONE CALCE
 - 5 INSACCAGGIO CALCE
 - 6 IMPIANTO MISCELAZIONE
 - 7 INSACCAGGIO PREMISCELATI
- PUNTO DI EMISSIONE E1
PUNTO DI EMISSIONE E2
PUNTO DI EMISSIONE E3
PUNTO DI EMISSIONE E4
PUNTO DI EMISSIONE E5
PUNTO DI EMISSIONE E6
PUNTO DI EMISSIONE E7

DITTA:

BRIGLIADORI FORNACE CALCE SRL

Via Celleria dell'olio, 1731 - 47822 Santarcangelo di R. (RN)

ASSOSERVIZI
SISTEMI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

SCALA 1:500

redazione elaborato: 05/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.